

*Classificazione 13.10.10/DB1014NORM/12-2018A
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

A Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per i rifiuti e
l'inquinamento

direttiverifiuti@minambiente.it

Oggetto: recepimento nuove direttive del cd "pacchetto rifiuti" – Revisione decreto legislativo 99/1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura. Osservazioni

Con riferimento alla bozza di decreto legislativo in oggetto, nell'apprezzare il disegno organico e complessivo della norma proposta, alla luce anche delle risultanze della giornata di confronto organizzata da codesto Ministero per lo scorso 11 luglio, si ritiene importante evidenziare le seguenti considerazioni, quale contributo al prosieguo della riflessione sul testo e alla stesura della sua versione definitiva.

Si osserva preliminarmente che la versione in bozza del nuovo Decreto, anche in virtù dei molteplici nuovi oneri ed obblighi posti in carico all'intera filiera coinvolta, sembrerebbe disincentivare il recupero dei fanghi di depurazione in agricoltura (ancorché di buona qualità) a favore di altre forme di gestione, tra cui quelle riportate al Titolo VI, ad oggi comunque non attive e che richiederebbero importanti investimenti e tempi di progettazione e realizzazione non compatibili con i tempi di entrata in vigore della nuova norma. La limitazione sostanziale del recupero in agricoltura dei fanghi di depurazione andrebbe inoltre ad incentivare l'utilizzo di fertilizzanti chimici, in contrasto con i principi di economia circolare e con i conseguenti impatti ambientali che ne deriverebbero nonché con i relativi costi a carico della filiera agricola. Pare utile a tale proposito ricordare ancora la necessità di abrogare (per quanto non direttamente inerente questa bozza di decreto) la agevolazione al 20% del tributo in discarica, ormai anacronistica.

Particolarmente critici risultano i temi che, sinteticamente, sono trattati nel seguito:

- mancata previsione dell'obbligo per tutti i produttori dei fanghi di verificare analiticamente tutti i parametri relativi alla compatibilità all'utilizzazione in agricoltura: si evidenzia la mancanza dell'obbligo, rivolto ai produttori di cui all'articolo 3 lettera g), di effettuare tutte le analisi contenute nella bozza di decreto, allo scopo di conoscere il proprio fango e indirizzarlo - secondo la qualità riscontrata e nel rispetto della gerarchia dei rifiuti - al recupero di materia, piuttosto che al recupero di energia, piuttosto che a smaltimento. Al momento infatti non vige un obbligo di valutare se il fango sia o meno idoneo al recupero, per cui solo chi intende avviarlo al recupero in agricoltura sopporterà gli ulteriori costi della caratterizzazione. In mancanza di una conoscenza complessiva sulla qualità dei fanghi prodotti nell'intera Regione, diventa difficile, se non ch  impossibile esercitare le funzioni di programmazione a cui la Regione stessa   chiamata.
- mancata indicazione di un concetto di tolleranza nelle analisi, soprattutto a fronte di materiali che notoriamente sono caratterizzati da variabilit  anche stagionale. Si suggerisce di utilizzare le stesse modalit  gi  previste nel dlgs 75/2010
- mancata previsione di strumenti normativi per le Regioni: l'articolo 6 – *Competenze delle Regioni* della bozza di decreto pone in capo alle Regioni l'obbligo di predisporre un piano di gestione dei fanghi, improntato ai principi di autosufficienza e prossimit . Lo stesso articolo dispone inoltre che le Regioni promuovano il recupero del fosforo. Dall'esame delle competenze e degli strumenti che il d.lgs. 152/2006 mette attualmente a disposizione delle Regioni, pare che i nuovi specifici compiti risulterebbero di difficile attuazione, se il decreto in argomento non verr  integrato con l'attribuzione di specifici poteri in tale senso.
- previsione di un limite (5.000/g SS) per il parametro *Escheria Coli*: si ribadisce in primo luogo la perplessit , gi  pi  volte esposta, riguardo l'utilit  di fissare un limite, per altro cos  stringente, al parametro. Infatti l'applicazione di fanghi in agricoltura avviene su suolo che, naturalmente o per altri apporti antropici (spandimento di letame e/o effluenti zootecnici), contiene numerosi batteri tra cui lo stesso *Escherichia*. Si osserva inoltre che valori compatibili con i nuovi limiti sarebbero raggiungibili, in uscita dagli impianti di depurazione, soltanto con trattamenti termici molto spinti cos  come previsti dal punto 1) al punto 5) dell'Allegato 6 – Parte A (Trattamenti dei fanghi). Peraltro tali interventi risultano tecnicamente non sostenibili per gli impianti di depurazione di piccole e medie dimensioni, che in molti casi generano i fanghi con le migliori caratteristiche agronomiche.
- previsione di un limite (500 mg/kg SS) per il parametro AOX : Al momento i dati di letteratura relativi ai livelli di tossicit /pericolosit  di tali composti nel terreno sono scarsi e/o non consolidati; inoltre il parametro AOX f  riferimento ad una famiglia di composti che potrebbero avere tossicit  diverse dei componenti. Si richiede pertanto l'introduzione di tale limite solo dopo che le informazioni tecnico-scientifiche ed ambientali giustificano la presenza del parametro e di un limite.
- trattamento dei fanghi (Allegato 6 – Parte A): si osserva che i trattamenti termici ad alta temperatura individuati dalla bozza di Decreto portano ad una maggiore

riduzione del contenuto di sostanza organica nei fanghi prodotti, con conseguente riduzione della capacità ammendante, ed una inevitabile concentrazione degli altri inquinanti (con particolare riferimento ai metalli pesanti).

- tempi di adeguamento: fatte salve le criticità sopra esposte, l'integrazione dei sopra richiamati processi sulle filiere impiantistiche esistenti comporterebbe, oltre ad importanti investimenti, tempi di progettazione e realizzazione dell'ordine di alcuni anni e certamente non compatibili con i tempi di attuazione imposti dal nuovo Decreto all'Articolo 26 comma b).

Si ritiene quindi che, qualora il Decreto Legislativo venisse approvato così come nella versione in bozza, ad un anno dalla sua entrata in vigore si verificherebbe un nuovo blocco pressoché totale della possibilità di recuperare i fanghi di depurazione in agricoltura, con conseguenti gravi ripercussioni sul pubblico servizio di depurazione delle acque reflue urbane.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott.ssa Paola MOLINA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

referente:

Enrico Accotto: 011 432 4066